COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

approvato dal Consiglio Comunale

con delibera n. 26
del 21/07/2010

e modificato dal Consiglio Comunale

con delibera n. 33
del 25/11/2011

e con delibera n. 15
del 30/07/2020

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (in seguito Testo Unico) e del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 (in seguito Regolamento Regionale) e successive modificazioni ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che, alla salute pubblica, potrebbero derivare dalla morte delle persone e dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività ad essi connesse nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona.

Articolo 2
Competenze

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 – 113 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**,** ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Dlgs 18/08/2000 n. 267, tutti i compiti , compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 113 e segg. Del Dlgs 18/08/2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3
Responsabilità

Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico e indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 7;
c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 22;
f) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa secondo quanto specificato dal successivo art. 20.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio servizi demografici è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6
Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale dello stato civile nei registri degli atti di morte ai sensi del vigente ordinamento dello stato civile.

La dichiarazione fatta con apposito modulo, deve indicare esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso e deve contenere i dati anagrafici completi del defunto sulla base della modulistica prevista dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Servizio d'Igiene Pubblica dell' ASL.

Articolo 7
Decesso di persona priva di assistenza – decesso sul suolo pubblico

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, é tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato, con riguardo, alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8
Denuncia della causa di morte

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne é la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento, unicamente la scheda Istat. Copia della scheda deve essere inviata entro 30 giorni da parte dell'ufficiale dello stato civile all'ASL competente per territorio.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'ufficiale dello stato civile é pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall' Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 9
Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 10
Visita necroscopica

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel comune, l'ufficiale dello stato civile effettua l'accertamento della morte.

L'accertamento di morte, con modello approvato dalla giunta regionale, è effettuato:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

Il medico necroscopo é responsabile delle seguenti funzioni:

- accertare il decesso e redigere il certificato di cui all'art. 74 comma 2 del DPR 3/11/2000 n. 396;
- notificare la causa di morte sull'apposita scheda ISTAT nel caso di decesso senza assistenza medica;
- emettere il suo parere sul sospetto di morte dovuta a reato;
- secondo i casi richiedere il riscontro diagnostico e segnalarne l'opportunità al coordinatore sanitario dell'ASL;
- emettere prescrizioni riguardanti la durata del periodo di osservazione, il tipo e la modalità dell'eventuale trattamento conservativo, le modalità dell'eventuale trasporto della salma;
- eseguire il trattamento antiputrefattivo nei soli casi previsti dalla circolare regionale 26/6/2000 n. 32.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'ASL ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale, salvo i casi previsti dal successivo art. 12.

L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo dalla quale risulta che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'ufficiale dello stato civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale il medico necroscopo deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria a cui spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Articolo 11
Inumazione di parti del corpo umano

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, é sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà all'inumazione nell'area all'interno del cimitero adibita a tale fine e individuata nel piano cimiteriale, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Articolo 12
Periodi di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975 n. 664 e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente. La durata e il termine del periodo di osservazione vengono esplicati nel certificato di visita necroscopica.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in apposito carro chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non é lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo.

Si deve inoltre provvedere a che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
b) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
c) all'abitazione propria o dei familiari.

I trasporti di cui al presente comma sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 20 e sono a carico dei familiari richiedenti.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 13
Depositi di osservazione e obitori

Fatte salve le disposizioni di cui al capo III del DPR 285/90, il comune dispone, nell'ambito del cimitero, di un locale adibito a deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

In questo locale possono essere depositate cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie prima del seppellimento o del loro trasferimento in altro cimitero.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radio-attivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

Il comune dispone di un obitorio/sala autopsie per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ASL individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

I parenti e chi si assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III

FERETRI

Articolo 14
Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La chiusura del feretro e il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dal Regolamento dello Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di salma, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad una salma senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 15
Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro deve essere fatta alla presenza del personale incaricato.

Il personale incaricato deve accertare:

a) l'identità della salma;
b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto di salma;
c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'art. 16 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere.

Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica dell'ASL.

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego di speciali apparecchi saldatori.

Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dai necrofori i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale.

Qualora la salma venga consegnata ad un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna della salma all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 16

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del regolamento regionale.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 17
Fornitura gratuita di feretri

Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 16 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 18
Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 19
Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco che avrà facoltà di concordare specifiche autorizzazioni valutando casi specifici.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio prenderà accordi con gli agenti di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i Ministri di Culto.

Articolo 20
Trasporti Funebri

Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n.285 e conformi alle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 1, del regolamento regionale.

I trasporti funebri nel territorio comunale possono essere effettuati dai soggetti di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 32 del regolamento regionale.

Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l’attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma 4 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un’apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l’attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Articolo 21
Verifiche preventive al trasporto di cadavere

L’addetto al trasporto di cadavere in quanto incaricato di pubblico servizio, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla giunta regionale, con il quale dichiara che:

a) l’identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all’inumazione, tumulazione o cremazione; l’identificazione può avvenire mediante verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze.
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale.

L’addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell’integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l’indicazione del comune dove ha sede l’esercente e il numero dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

L’addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

Per i trasporti all’estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell’ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

La vigilanza sui trasporti di salme spetta al comune che si avvale dell’ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 22
Trasporti gratuiti

Il comune provvede gratuitamente ai trasporti funebri per le persone appartenenti a famiglie bisognose.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune.

Per il recupero dei cadaveri di cui al comma 2 del presente articolo il comune provvederà a stipulare apposita convenzione con imprese di pompe funebri aventi sede operativa sul territorio del comune.

Articolo 23
Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto, sia da comune a comune sia da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 16; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento rilasciati dal Sindaco o dall’ufficiale dello stato civile da lui delegato e se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 24
Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 25
Trasferimento di salme

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idoneo autofunebre, sulla quale sono addottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

Per il trasporto dal luogo decesso ad altra struttura sanitaria o deposito di osservazione o alla casa di abitazione del defunto, sita anche in un altro comune, il medico che ha accertato il decesso compila apposita attestazione su modello approvato dalla Giunta Regionale.

Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica di cui al comma 2:

- all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinatala salma;
- all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma,
- al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Articolo 26
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 27
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, previo rilascio di certificato da parte del medico necroscopo.

Tale certificato viene rilasciato dopo che sia stata effettuata la visita necroscopica, sia trascorso il periodo di osservazione e venga esibita la scheda di morte Istat debitamente compilata nella parte II.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro comune possono essere trasportate:

- direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.16, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- in chiesa limitatamente alla celebrazione del rito religioso, con successiva prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune;

- presso l’abitazione del defunto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del presente regolamento.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con decreto dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 28
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 29
Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 285/90.

Le autorizzazioni di cui agli art. 27/28 e 29 del DPR 285/90 sono rilasciate rispettivamente dal Sindaco del comune di provenienza o di destinazione della salma.

Articolo 30
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori comune o all’estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla legge.

TITOLO II

C I M I T E R I

CAPO I

CIMITERI

Articolo 31
Disposizioni generali – Vigilanza

Il comune provvede al seppellimento nel cimitero comunale posto in Via Rimembranze.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 comma 3 del Testo Unico.

Tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione sono riservate al personale addetto al cimitero o al personale gestore del cimitero qualora la gestione sia affidata a terzi. Il personale predetto opera secondo le modalità definite dal comune.

Le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di competenza del comune o del gestore del cimitero qualora la gestione sia affidata a terzi.

Il comune si avvale dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienici-sanitari del cimitero.

Articolo 32
Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della Sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono sepolte secondo le modalità stabilite dal comune nelle aree appositamente individuate nel cimitero di cui all'art. 11.

Un reparto speciale può essere riservato, da parte del comune, alla tumulazione o inumazione di nati morti o prodotti abortivi.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 33
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e secondo i seguenti criteri:

1) i deceduti nel territorio del Comune di Renate;
2) i residenti a Renate alla data della morte;
3) i nati a Renate e **i rispettivi coniugi, le unioni civili ed i conviventi di fatto quando uno dei due componenti sia nato a Renate,** o persone il cui atto di nascita sia stato trascritto nei registri del Comune di Renate anche se residenti altrove al momento della morte;
4) coloro che alla data della morte abbiano genitore/i o coniuge o fratelli o figli residenti a Renate;
5) i resti mortali e/o le ceneri in colombario o in posto in terra in cui è già presente una salma o in un posto già assegnato in disposizione ma non ancora utilizzato:
6) il coniuge, figli o genitori o fratelli di persone già sepolte nel cimitero di Renate;

7) le persone morte in istituto, ma residenti al momento del ricovero nel Comune di Renate;
8) le persone che sono state residenti in questo Comune per almeno 5 anni consecutivi, ai fini della presente disposizione, sono validamente computabili anche i periodi di residenza nel comune di Renate-Veduggio.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 34
Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 68 e segg. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e eventualmente per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura. lastre di pietra. elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, dagli artt. 15 e 16 del regolamento regionale e dal successivo art. 35.

Articolo 35
Piano cimiteriale

Secondo quanto previsto dall'art 6 del regolamento regionale il comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale contenente gli elementi di cui all'allegato 1 del regolamento regionale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per territorio e dell'A.R.P.A (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente).

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di sepolture, che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, della realizzazione di loculi aerati in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

g) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

h) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune/mineralizzazione;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o doppia, o per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) cellette ossario/cinerarie;

f) ossario e cinerario comune;

g) giardino delle rimembranze.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all’allegato 1 del regolamento regionale.

Ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 36
Inumazione

Le sepolture per inumazioni comuni hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente al richiedente che dovrà comunque pagare il corrispettivo per le prestazioni cimiteriali svolte dal Comune.

Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

Le aree e le fosse destinate all'inumazione devono avere le caratteristiche di cui all'art. 15 del regolamento regionale.

Articolo 37
Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in alternativa del cippo, di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

La loro installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 38
Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o tumuli sotterranei, - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. l0/9/1990 n. 285 e all'art. 16 del regolamento regionale.

Articolo 39
Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento, per i casi di seguito indicati,del canone stabilito nelle tariffe di Concessione cimiteriale.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private e per il collocamento provvisorio di feretri in attesa di cremazione.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in funzione del periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o dalla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

L'utilizzo del loculo deve risultare da richiesta scritta, protocollata il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi demografici.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Il canone per la tumulazione provvisoria non è dovuto qualora l'occupazione temporanea sia contenuta in 30 giorni.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 40
Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato in 10 anni come previsto dall'art. 82 del DPR 285/90. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, se richiesto dagli aventi diritto.

Articolo 41
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio, da pubblicare sul sito web del Comune,e da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, e laddove possibile, mediante comunicazione ai parenti più prossimi dei deceduti.

Articolo 42
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e precisamente dal 1 ottobre al 30 aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Le esumazioni sono eseguite alla presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali che opera secondo le modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere

richiesta dal comune qualora sia necessario l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 43
Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o qualora siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- per trasporto in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria;
- per procedere a cremazione.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, presso l'ufficio dello stato civile all'albo pretorio e sul sito web del Comune, per la durata di un anno. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso per la durata di un anno.

Le estumulazioni sono eseguite alla presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali che opera secondo le modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 45 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune a cura e spese dell'Amm.ne Comunale, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in un minimo di 5 anni. Con ordinanza del Sindaco si potranno disporre periodi maggiori di inumazione in base alle caratteristiche del terreno.

In alternativa alla inumazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione secondo quanto previsto dalla L. 130/2001.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare, dietro pagamento della relativa tariffa di Concessione Cimiteriale, la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno *2* anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e potranno essere eseguite in ogni periodo dell'anno escluso luglio /agosto.

Art. 44
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi stabiliti dal precedente art. 4

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dei servizi cimiteriali
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
Per le esumazioni e le estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico dei soggetti che le richiedono.

Al fine di mantenere la più ampia disponibilità di spazi a inumazione nel campo comune, l'amministrazione comunale si riserva di promuovere e attuare ogni forma di incentivo, finalizzato alla cremazione di salme indecomposte derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione.
Alla scadenza della concessione cimiteriale in mancanza di richieste di rinnovo o disinteresse dei congiunti, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune che predispone (a propria cura e spese) la relativa esumazione o estumulazione; qualora in tale operazione si rinvenissero salme indecomposte, queste saranno nuovamente inumate (per completarne la mineralizzazione) oppure avviate alla cremazione.
Resti mortali da esumazioni ed estumulazioni o ceneri derivanti da cremazione saranno collocate nell'ossario/cinerario comune.

Articolo 45
Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 46
Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale addetto al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.

Articolo 47
Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private ivi comprese tombe di famiglia o cappelle, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero dei materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

A insindacabile giudizio del Comune le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero o, all'esterno, o in altro luogo idoneo.

CAPO V

C R E M A Z I O N E

Articolo 48
Servizio di cremazione

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali.

Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente.

Articolo 49
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla giunta regionale. In caso di sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30/03/2001 n° 130:

1) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2 punto 3) del presente articolo, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento restano salve le disposizioni di cui alla legge 30/03/2001 n. 130.

Articolo 50
Urne cinerarie – Affidamento delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Potrà essere collocata nella nicchia cinerario/ossario già assegnata (qualora lo spazio consenta) le ceneri o i resti mortali provenienti da altre esumazioni/estumazioni.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o manifestata dal coniuge o in difetto dal parete più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 76 e 77 del C.C.. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

Articolo 51
Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge 30/03/2001 n. 130 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento regionale.

La dispersione delle ceneri avviene nel "Giardino delle Rimembranze", area questa individuata nell'interno del cimitero e appositamente attrezzata per tale funzione.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI E CUSTODIA

Articolo 52
Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e nelle ore stabiliti dal Sindaco.

L'orario di apertura e chiusura del cimitero sarà comunicato alla cittadinanza attraverso un'apposita targa affissa all'ingresso di esso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'apertura e chiusura del cimitero avvengono a mezzo di impianto automatizzato negli orari prestabiliti.

La chiusura serale dei cancelli dovrà essere preceduta da un segnale acustico almeno 10 minuti prima dell'effettiva chiusura dell'ingresso.

Articolo 53
Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

a) ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che svolgono attività di questua.

E' concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli solo ai disabili muniti di apposita autorizzazione.

Mezzi d'opera necessari per interventi di manutenzione o gestione del cimitero ivi compresi quelli necessari a lavori su tombe private possono entrare nel cimitero previa autorizzazione del Responsabile.

Articolo 54
Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli spazi tra le tombe, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di piccoli arbusti ornamentali sulle sepolture private, è vietata in tutto il cimitero.

Articolo 55
Cura delle tombe

E' compito delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi.

Se questi però, nel tempo e per le intemperie, venissero a cadere, e non fosse possibile ricollocarle saranno ritirati dal custode per essere distrutti qualora non fossero ritirati dagli interessati entro 30 gg. dall'avviso del custode.

Il comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 56
Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 57
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine,ornamenti, lapidi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
e) danneggiare aiuole, alberi,giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
f) abbandonare o depositare preso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi e delle commemorazioni d'uso;
m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto;
n) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, sono estesi alla zona immediatamente adiacente al cimitero

le ditte in genere presenti in cimitero per interventi manutentivi di competenza comunale o su sepoltura privata sono tenute a sospendere ogni attività in presenza di cortei e manifestazioni religiose.

Articolo 58
Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Articolo 59
Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del comune incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri, o da ditta esterna incaricata dei servizi cimiteriali.

Questo custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero e controlla l'efficienza dei cancelli automatici installati.

Articolo 60
Epigrafi,monumenti, ornamenti

Sulle sepolture comuni o private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero, alle proposte progettuali elaborate in merito e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto della lapide e delle opere unitamente al testo delle epigrafi.

Verrà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse ivi comprese i portici antistanti i colombari che coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi, o non fossero preventivamente autorizzati.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 61
Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 35, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Il comune può porre a disposizione dei privati:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali
b) tombe individuali o doppie attrezzate con contenitori in cemento armato
c) loculi individuali in colombari
d) cellette ossarie/cinerarie

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe di concessione stabilite dal comune. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo d'incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata ne si procede alla stipulazione del contratto

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Le concessioni per colombari e tombe attrezzate sono a tempo determinato e sono rilasciate per tutti i casi elencati al precedente art. 33

Per le sepolture delle persone di cui al precedente art. 33 - punti 4-6-8 la tariffa di concessione viene aumentata del 30%.

Articolo 62
Aree per tombe di famiglia o monumentali. Autorizzazione alla costruzione

Può essere dato in concessione, in ogni tempo e secondo la disponibilità, il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della giunta comunale. L'assegnazione viene fatta per ordine progressivo delle aree disponibili.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'ASL e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Dette sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe debbono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione sia eseguita secondo il progetto approvato.

La costruzione della tomba di famiglia o monumentale deve avvenire entro un anno dalla data di approvazione del progetto.

Per motivi da valutare dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 63
Aree per tombe di famiglia o monumentali. Modalità di concessione

Le aree per le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni aventi sedi o strutture nel comune.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per successione ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Le concessioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate:

a) al concessionario residente nel comune al momento della richiesta;
b) al concessionario non avente la residenza nel comune ma che siano nato o che, alla nascita, siano stato iscritto all'anagrafe della popolazione o che avuto la residenza nel comune per un periodo non inferiore a cinque anni;
c) al concessionario non avente la residenza nel comune purchè la tomba sia utilizzata, anche se non in via esclusiva, per la sepoltura del coniuge o di altro parente nel 1° grado in linea retta e nel 2° grado in linea collaterale pur non avente la residenza nel comune ma che sia nato o che, alla nascita sia stato iscritto nell'anagrafe della popolazione e che ha avuto la residenza nel comune per un periodo non inferiore a cinque anni.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per i collaterali fino al 2° grado, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali oltre il 2° grado e gli affini,la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) é riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Le tombe di famiglia o monumentali non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.

Le spese di tumulazione di tutte le salme e dei resti nelle tombe di famiglia sono totalmente a carico dei concessionari.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo ed in mancanza di tale rinnovo si costituirà una legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, verrà accordato il rinnovo per un periodo di anni 30, riconfermabile per altri 30 anni, previo pagamento per ogni periodo trentennale della tariffa vigente per la concessione delle aree ridotta del 30%.

Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 64
Sepolture private in colombari

I loculi in colombari sono capaci di un solo feretro e possono essere assegnati solo in presenza di un feretro, con esclusioni di prenotazioni salvo i casi di cui al successivo comma 4)

Il diritto di sepoltura é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione.

Il diritto di concessione individuale può essere ammesso a persona vivente, e per se stessa, esclusivamente nei seguenti casi:

a) che non abbia parenti in vita entro il 1° grado in linea retta e il 2° grado in linea collaterale o coniuge

b) che sia coniuge di persona deceduta. In questo caso la concessione deve essere richiesta contestualmente a quella relativa al coniuge deceduto..

Nel caso di cui al punto a) la concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto; nel casi di cui al punto b) la concessione decorrerà dalla data di tumulazione della prima salma.

Il diritto di concessione individuale può essere concesso per l'affiancamento di cadavere di parente di primo grado premorto.

L'assegnazione dei loculi in colombario avviene in ordine progressivo verticale partendo dal basso verso l'alto e, conclusa la fila verticale dall'alto verso il basso e così proseguendo fino all'esaurimento.

Per assegnazione di loculi in colombario situati in campi diversi da quelli di nuova realizzazione e lasciati liberi a seguito di estumulazione si procede sulla base della richiesta dei concessionari.

Il loculo rientrerà nel possesso e immediata disponibilità del Comune:

a) alla scadenza del contratto originario di occupazione;
b) qualora fosse liberato prima della scadenza del contratto a seguito di traslazione del feretro che precedentemente lo occupava; il rilascio del loculo non comporta la corresponsione di alcun tipo di rimborso al concessionario.

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 30 anni ed alla tariffa per il rilascio al momento in vigore.

La scadenza della concessione sarà comunicata con apposito avviso al titolare della concessione o aventi diritto e in ogni caso con avviso esposto all'albo cimiteriale,

La mancanza di richiesta di rinnovo, da farsi entro tre mesi dalla scadenza della prima concessione, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati.

Alla scadenza il comune rientrerà in possesso di tale sepolcro facendo porre i resti mortali nell'ossario comune

Nei loculi in colombario già occupati da un cadavere é ammesso il collocamento di cassettine con i resti o ceneri di altri cadaveri di ascendenti discendenti o collaterali fino al 4° grado senza alcun onere aggiuntivo di concessione ma dietro pagamento della tariffa cimiteriale per tale prestazione.

Nei loculi in colombario non è ammessa la collocazione di più di quattro cassettine con resti o ceneri.

Articolo 65
Ossari/cinerari

I resti mortali potranno essere collocati in nicchie ossario individuali.

La collocazione è soggetta al pagamento della tariffa di Concessione in vigore .

La concessione ha la durata di anni 30 a decorrere dalla data della collocazione dei resti.

Alla scadenza essa può essere rinnovata per ulteriori anni 30 previo pagamento della tariffa vigente.

Al momento della collocazione dei resti o ceneri, può essere prenotato una celletta per accogliere i resti del coniuge.

L'assegnazione degli ossari/cinerari avviene in ordine progressivo dal basso verso l'alto e conclusa questa fila, dall'alto al basso e così fino all'esaurimento.

Articolo 66
Tombe attrezzate

Le tombe attrezzate con due contenitori in cemento armato sono capaci di due salme, racchiuse ciascuna in duplice cassa.

Il diritto di sepoltura per la prima salma é circoscritto alla sola persona per la quale viene richiesta la concessione.

La concessione della sovrapposizione, cioè per la seconda sepoltura, é ammessa soltanto per:

a) ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado;
b) parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle);
c) coniuge;

E' ammesso anche il collocamento di cassettine con i resti o ceneri di altre salme di congiunti senza alcun onere aggiuntivo di concessione e dietro il consenso scritto del concessionario o suo successore.

La concessione ha la durata di anni 30 a decorrere dalla data della tumulazione della prima salma.

Alla scadenza essa può essere rinnovata per ulteriori anni 30 previo pagamento della tariffa per il rilascio al momento in vigore. La scadenza della concessione sarà comunicata con apposito avviso al titolare della concessione o aventi diritto e in ogni caso con avviso esposto all'albo cimiteriale e sul sito web comunale.

La mancanza di richiesta di rinnovo, da farsi entro tre mesi dalla scadenza della prima concessione, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati.

Alla scadenza il comune rientrerà in possesso di tale sepolcro facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del comune che provvederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari.

A insindacabile giudizio del Comune le opere di valore artistico o storico, sono conservate dall'Amministrazione Comunale all'esterno o interno del cimitero e in ogni altro luogo ritenuto idoneo.

Su espressa richiesta degli aventi diritto, i resti mortali potranno essere collocati nelle celle ossario.

Nei campi di tumulazione i posti vengono assegnati esclusivamente in ordine progressivo; i posti liberati a seguito di estumulazioni, traslazioni ecc. potranno essere assegnati, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, in base alle richieste dei concessionari e dietro pagamento della relativa tariffa dei servizi cimiteriali.

Articolo 67
Sistemazione area esterna tombe attrezzate

La sistemazione dell'area esterna delle tombe attrezzate deve avvenire entro un anno dalla tumulazione della salma.

In caso di seconda tumulazione la risistemazione della tomba deve eseguirsi entro 90 giorni dalla tumulazione.

Il monumento da collocarsi sulle tombe sarà soggetto all'approvazione del Responsabile del Servizio Tecnico unitamente al testo delle epigrafi.

Tale approvazione dovrà essere richiesta allegando disegno o fotocopia del monumento regolarmente quotati.

Articolo 68
Spese per tumulazione

Le spese di tumulazione nelle tombe attrezzate singole o doppie, nei loculi in colombaro e nelle nicchie ossario sono a carico dei privati concessionari, e debbono essere pagate in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Le spese di tumulazione per le tombe attrezzate si intendono comprese di rimozione, sigillatura e reinterro dei cassoni con riporto di terra a copertura; per i colombari e nicchie ossario si prevedono la sigillatura muraria del sepolcro.

Il comune provvederà, per quanto gli compete, ai sensi dei comma precedenti, ad appaltare, a termini di legge, i relativi lavori.

La spesa per la posa in opera e la fornitura del monumento sulle tombe attrezzate sono a carico dei concessionari.

Gli abbellimenti esterni su lastre di chiusura di colombari e ossari quali generalità defunto, foto, epigrafe, vaso per fiori, caratteri compositivi in genere, sono a carico del concessionario che dovrà attenersi nella realizzazione, al modello "tipo" approvato dal Comune.

Articolo 69
Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

Articolo 70
Durata delle Concessioni e Rinnovi

La durata delle concessioni cimiteriali è così stabilita:
- sepoltura privata in terra singola o doppia anni 30
- tumulazione in colombario anni 30
- ossari/cinerari anni 30
- tombe di famiglia anni 99

Le concessioni cimiteriali possono essere rinnovate su specifica richiesta del titolare o parente più prossimo dietro pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento e con le seguenti modalità:
- sepoltura privata in terra singola o doppia anni 30
- tumulazione in colombario:
 a) per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento anni 20
 b) per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento anni 30
- ossari/cinerari anni 30
- tombe di famiglia anni 30 più ulteriori 30 anni.

La concessione cimiteriale potrà essere comunque ulteriormente rinnovata per il periodo necessario ad assicurare che ogni feretro sia tumulato per almeno 30 anni ciò al fine di garantire una completa mineralizzazione delle salme.

In tal caso la tariffa di concessione cimiteriale da corrispondere sarà calcolata in proporzione al numero degli anni di rinnovo.

Articolo 70 bis

Nel caso di tumuli ipogei sovrapposti e in tutti gli altri casi di sepolture composte da pluralità di tumuli per i quali, oggettivamente, è possibile riscontrare un'unitarietà di destinazione, ogni assegnazione ed ogni rinnovo di concessione deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'unitarietà della concessione, ivi compresa l'unitarietà della scadenza..
Qualora la medesima sepoltura risulti composta da più tumuli per i quali siano state determinate concessioni con scadenza diversa, al momento del rinnovo di una di queste, dovrà essere stipulata un'unica concessione per l'intera sepoltura la cui durata sarà determinata, in accordo con il concessionario, ma comunque nella misura tale da garantire che ogni feretro resti tumulato per almeno 30 anni.
In nessun caso la durata del rinnovo può essere superiore a quella stabilita, a parità di tipologia di sepoltura, per le nuove concessioni e il contratto rinnovato comporta la decadenza di ogni altro diritto concessorio sulla sepoltura o parte di essa.
Il canone sarà determinato in proporzione del numero dei tumuli che compongono la sepoltura e proporzionalmente agli anni di rinnovo o proroga della concessione di ciascuno di essi.
Nulla è dovuto per il rinnovo delle concessioni delle quali è decaduto il perpetuo.
Si considerano tombe di famiglia, al fine del rinnovo delle relative concessioni cimiteriali e quindi per la regolarizzazione delle preesistenze, le tombe composte da una pluralità di sepolture, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
Quando risultano originate da un unico contratto di concessione cimiteriale – quando la larghezza del monumento funebre è pari o maggiore di metri 2,50

CAPO II

REVOCHE E RINUNCE

Articolo 71
Revoca o rinuncia della concessione

Le concessioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente a 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Le concessioni rilasciate a tempo determinato e/o indeterminato possono essere revocate qualora si verifichi una necessità legata alla realizzazione o riorganizzazione di nuovi campi o loculi all'interno cimitero.

In tali casi dovrà essere verificata la possibilità di concessione a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni in caso di perpetuità, di una nuova sepoltura privata in altro campo o loculo o la collocazione dei resti in ossario.

La rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede prima del termine della concessione non può essere soggetta a rimborsi, vincoli o condizione alcuna.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso a perpetuità rientrando in tal modo nel possesso del posto riconoscendo ai concessionari la collocazione dei resti mortali in altra sepoltura a tempo determinato sulla base di accordi che verranno presi tra le parti.

CAPO III

DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72
Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, ;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata, anche a concessione in perpetuità, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura .

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 73
Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 74
Estinzione

Le concessioni si estinguono:

a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 70 1^ comma se non rinnovate;
b) con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
c) con il decorso di vent’anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto.

Le sepolture oggetto delle concessioni rientrano nella piena e libera disponibilità del comune.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75
Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 57 e 58 in quanto compatibili.

Articolo 76
Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 77
Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 78
Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e mantenuto libero da ogni attrezzatura o materiale da costruzione.

Articolo 79
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, autorizzate dal responsabile del servizio.

Nei sette giorni precedenti e nei sette giorni seguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto alle imprese di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere.

Le imprese devono sospendere nel periodo suddetto tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Durante le cerimonie religiose o i funerali i lavori dovranno essere sospesi per il tempo necessario allo svolgimento delle celebrazioni.

Articolo 80
Vigilanza

Il Responsabile del settore di edilizia privata e urbanistica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati ed accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 81
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 82
Funzioni - autorizzazione

Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
b) fornitura di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze al cimitero o al crematorio nonchè al trasporto in o da altri comuni.

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società ed altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune ove la stessa ha sede commerciale.

L'autorizzazione all'attività funebre è rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 32 del regolamento regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 del Testo unico.

I titolari di autorizzazione che svolgono attività funebre sul territorio comunale senza avere in esso la sede commerciale devono obbligatoriamente presentare al Servizio di Polizia mortuaria del comune copia dell'autorizzazione in loro possesso.

Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autonomi all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti limitazione di tale diritto costituisce violazione delle leggi e dei regolamenti in materia.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75 del Testo unico.

Articolo 83
Divieti

E' fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

T I T O L O V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84
Mappa

Presso l'ufficio servizi demografici è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nel contratto.

Articolo 85
Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
d) gli estremi del titolo costitutivo;
e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il custode è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 87
Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza. Questo elenco sarà affisso al cimitero comunale ed all'albo pretorio del comune per l'intero anno di riferimento.

Articolo 88
Lampade votive

Le sepolture private in colombari o in posto in terra, le tombe di famiglia e gli ossari/cinerari possono usufruire del servizio inerente le lampade votive.
Al momento della richiesta di concessione cimiteriale il richiedente stesso può usufruire di tale servizio dietro pagamento, seguendo le modalità e tariffe vigenti stabilita della Giunta Comunale, di una quota una tantum di allacciamento/attivazione e un canone annuo di manutenzione e consumo di energia elettrica.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Sono fatti salvi gli impegni contrattualmente assunti in virtù del precedente Regolamento

Articolo 90
Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (aree, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 91
Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria coincide nel comune di Renate con il responsabile del settore amministrativo cui compete l’organizzazione dei servizi cimiteriali.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del settore amministrativo su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Articolo 92
Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall’art. 89 le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.

Articolo 93
Sepolture private a tumulazioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, o per quelle delle quali non risulta sia stato stipulato il relativo atto concessorio, si stabilisce che queste potranno essere regolarizzate di volta in volta con apposito atto deliberativo di indirizzo della Giunta Comunale, sulla base della situazione emersa, dell' epoca di costruzione, del numero dei posti, dei feretri ivi tumulati, della superficie occupata e di altri elementi specifici.

Articolo 94
Disposizioni finali

Per quanto non compreso nel presente regolamento valgono le norme previste dal DPR 10/9/1990 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, dalle circolari emanate dal Ministero della Salute, dalla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" dal regolamento regionale 09/11/2004 n. 6, dalle circolari emanate in materia dalla Regione Lombardia.

CAPO III TARIFFE CIMITERIALI

articolo 95
Criteri di determinazione Tariffe Cimiteriali

Le tariffe di concessione cimiteriali saranno determinate sulla base dei seguenti elementi:
- Costo di ricostruzione degli impianti e servizi costituenti il cimitero,
- Costo di costruzione di colombari, ossari e cinerari.
- Costo di fornitura in opera di cassoni singoli/doppi
- Valore di acquisto area

Le tariffe inerenti le concessioni cimiteriali saranno determinate e/o aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilità
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico
Articolo 6	Dichiarazione di morte
Articolo 7	Decesso di persona priva di assistenza – decesso sul suolo pubblico
Articolo 8	Denuncia della causa di morte
Articolo 9	Rinvenimento di parti di cadaveri
Articolo 10	Visita necroscopica
Articolo 11	Inumazione di parti del corpo umano
Articolo 12	Periodi di osservazione dei cadaveri

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 13 Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

Articolo 14 Deposizione della salma nel feretro
Articolo 15 Verifica e chiusura feretri
Articolo 16 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione trasporti
Articolo 17 Fornitura gratuita di feretri
Articolo 18 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 19 Modalità del trasporto e percorso
Articolo 20 Trasporti funebri
Articolo 21 Verifiche preventive al trasporto di cadavere
Articolo 22 Trasporti gratuiti.
Articolo 23 Norme generali per il trasporto
Articolo 24 Riti religiosi
Articolo 25 Trasferimento di salme
Articolo 26 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 27 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 28 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 29 Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 30 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 31 Disposizioni generali – Vigilanza
Articolo 32 Reparti speciali nel cimitero
Articolo 33 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 34 Disposizioni generali
Articolo 35 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 36 Inumazione
Articolo 37 Cippo
Articolo 38 Tumulazione
Articolo 39 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 40 Esumazioni ordinarie
Articolo 41 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 42 Esumazione straordinaria
Articolo 43 Estumulazioni
Articolo 44 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 45 Raccolta delle ossa
Articolo 46 Oggetti da recuperare
Articolo 47 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE
Articolo 48 Servizio di cremazione
Articolo 49 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 50 Urne cinerarie – Affidamento delle ceneri
Articolo 51 Dispersione delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI E CUSTODIA

Articolo 52 Orario
Articolo 53 Disciplina dell'ingresso
Articolo 54 Mantenimento viali e parti comuni
Articolo 55 Cura delle tombe
Articolo 56 Riti funebri
Articolo 57 Divieti speciali
Articolo 58 Comportamento dei visitatori al cimitero
Articolo 59 Custodia
Articolo 60 Epigrafi, monumenti, ornamenti

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 61 Sepolture private
Articolo 62 Aree per tombe di famiglia o monumentali. Autorizzazione alla costruzione
Articolo 63 Aree per tombe di famiglia o monumentali. Modalità di concessione
Articolo 64 Sepolture private in colombari
Articolo 65 Ossari
Articolo 66 Tombe attrezzate
Articolo 67 Sistemazione area esterna tombe attrezzate
Articolo 68 Spese per tumulazione
Articolo 69 Manutenzione delle sepolture private
Articolo 70 Durata delle Concessioni e Rinnovi

CAPO II – REVOCHE E RINUNCE

Articolo 71 Revoca o rinuncia della concessione

CAPO III – DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72 Decadenza
Articolo 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 74 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 Accesso al cimitero
Articolo 76 Responsabilità
Articolo 77 Recinzione aree – Materiali di scavo
Articolo 78 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 79 Orario di lavoro
Articolo 80 Vigilanza
Articolo 81 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRI

Articolo 82 Funzioni – Autorizzazione
Articolo 83 Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 Mappa
Articolo 85 Annotazioni in mappa
Articolo 86 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 87 Scadenziario delle concessioni
Articolo 88 Lampade votive

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 90 Cautele
Articolo 91 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 92 Concessioni pregresse
Articolo 93 Sepolture private a tumulazioni pregresse
Articolo 94 Disposizioni finali

CAPO III – TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 95 Criteri di determinazione Tariffe cimiteriali